



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Dipartimento Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Responsabile del Dipartimento Finanziario per quanto concerne la regolarità finanziaria, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che il Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 all'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Visto l'art 33 comma 2 D. L 34/2019 che così dispone:

- a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

- Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Atteso che in attuazione di quanto previsto dal sopracitato articolo è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

Dato atto che sulla base dell'art 2 del citato decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Preso atto che il Comune di Cave rientra nella fascia demografica di cui alla lettera f) dell'art. 3 [popolazione tra 10.000 e 59.999 abitanti];

Visto l'art. 4 che individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti [27,00%];

Richiamata la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'Interno, in attuazione dell'art 33 comma 2 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni n. 17102/110/1 del 08.06.2020;

Richiamata la recente giurisprudenza contabile che in merito all'individuazione delle annualità da prendere a riferimento per i suddetti conteggi afferma quanto segue: *“essendo il piano triennale strumento programmatico distinto dalla procedura assunzionale vera e propria, ciò che rileva ai fini dell'applicazione della nuova normativa non è il piano triennale per l'assunzione di personale ma l'adozione della stessa procedura di reclutamento del personale. Come già affermato dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia (n. 74/2020) la determinazione della spesa di personale è sottoposta “sulla base del principio del tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art 33 comma 2 del D: L 34/2019, indipendentemente dalla presente adozione del piano del fabbisogno che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo ius superveniens in materia di spesa del personale” pertanto il nuovo regime sulla capacità assunzionale dei comuni, previsto dall'art 33 comma 2 del D.L 34/2019 si applica indipendentemente dalla precedente adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, data di entrata in vigore della normativa de qua. Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, il Collegio rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ente al momento dell'adozione della deliberazione relativa all'assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il data del rapporto-non incrementabile fra entrate correnti e spesa di personale. (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 55 del 25 giugno 2020 ; Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia (n. 74/2020).*

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto che pertanto, ai fini del conteggi necessari per il calcolo assunzionale relativo all'anno 2021 occorrerà prendere in considerazione i seguenti documenti:

- per la spesa di personale: gli impegni di competenza come rilevabili dal rendiconto 2019;
- per le entrate correnti: la media degli accertamenti di competenza degli anni 2019-2018 e 2017 cui fa sottratto il fondo crediti dubbia esigibilità come iscritto (ed eventualmente assestato) nel bilancio 2019;

Precisato che il concetto di spesa di personale indicato nel DM 17.03.2020 è diverso da quello considerato ai fini dell'art 1 comma 557 e comma 557-bis della legge 296/2006 ai fini del contenimento della spesa di personale complessiva;

Considerato che, con riferimento all'applicazione delle indicazioni di cui all'art. 2 del DPCM 17.03.2020 si ritiene di valutare le seguenti voci di spesa sostenute nel 2019 (piano dei conti integrato), come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n° 17102/110/1 del 08.06.2020:

- nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000
- nonché i codici spesa:
 - U1.03.02.12.001;
 - U1.03.02.12.002;
 - U1.03.02.12.003;
 - U1.03.02.12.999.

Precisato che tale rapporto dovrà essere ricalcolato anno per anno con possibile modifica delle facoltà assunzionali di riferimento;

Vista l'attestazione in merito alla determinazione del suddetto valore soglia dalla quale emergono le seguenti risultanze che il rapporto è pari a 23,22 % e quindi inferiore al 27% indicato come valore del soglia per il Comune di Cave;

Preso atto che il comma 2 dell'art. 4 DM 17 marzo 2020 dispone, a partire dal 20.04.2020, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia la possibilità di incrementare la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali, nel rispetto degli equilibri di bilancio asseverati dal revisore dei conti, per un importo non superiore al valore soglia [27%] rapportato alle entrate correnti;

Visto l'art. 5 che disciplina le percentuali massime annuali di incremento riferite alla spesa di personale registrata nel 2018 secondo la definizione di cui all'articolo 2 e nel caso di specie, consente di incrementare **la spesa nella misura del 9% per il 2020, del 16% per il 2021 e del 19% per il 2022;**

Considerato che tuttavia ai sensi del comma 2 dell'art 5 del DM 17 marzo 2020 per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art 4, comma di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione

Dato atto che si sono registrate le seguenti cessazioni disposte nel periodo 2015-2020;

- Anno 2015: Categoria C5 – Vigile Urbano; Categoria D4 – Istruttore Direttivo
- Anno 2016: Categoria C5 – Istruttore Amministrativo;
- Anno 2017: Categoria B7 – Esecutore; Categoria A2 – Operatore;
- Anno 2018: Categoria C5 - Istruttore Amministrativo – Categoria B7 – Collaboratore;
- Anno 2019: Categoria D2 – Istruttore Direttivo; Categoria C5 – Istruttore Tecnico;
- Anno 2020: Polizia Locale - Categoria C -Ufficio Personale Cat. C -.Ufficio di Segreteria: B - Collaboratore;
- Anno 2021: Ragioneria - Cat. C6 - Anagrafe B7;

Atteso che delle unità di personale richiamate, nel medesimo periodo sono state effettuate tre assunzioni:

- Anno 2018: 2 unità cat. C1 – Dipartimento Amministrativo;
- Anno 2019: 1 unità Cat. D1 – Ufficio tecnico

Considerato che l'ente intende procedere alla copertura di posti resi vacanti nonché all'implementazione dell'Ufficio Finanziario in seguito alla reinternalizzazione dei tributi con le seguenti assunzioni:

- C1 – Istruttore Amministrativo – Dipartimento Amministrativo – Ufficio Personale/ Attività Produttive;
- C1 – Istruttore Amministrativo – Dipartimento Amministrativo – Ufficio Anagrafe;
- D1 – Istruttore Direttivo – Dipartimento Finanziario
- C1 – 1 unità Geometra – Dipartimento Tecnico
- C1 – Istruttore Contabile -Dipartimento Finanziario trasformando l'unità di personale in dotazione organica a full time;

Tenuto conto che ai fini del calcolo delle capacità assunzionali ai fini delle assunzioni risulta che i resti assunzionali sono pari ad € 218.815,82 derivanti dai resti assunzionali non utilizzati nell'anno 2019 pari a € 76.629,71, nell'anno 2020 pari a € 78.570,40 e quelli maturati nel 2021 pari all'importo di € 63.615,71;

Ritenuto necessario programmare le assunzioni del personale considerando il valore soglia, le percentuali massime di incremento ed i resti assunzionali negli anni 2021-2022 come di seguito specificato:

PIANO OCCUPAZIONALE 2021

| PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|---|----------------------------------|
| ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO | | | | |
| Unità | Profilo Professionale | Categoria | Modalità | Totale spesa stimata complessiva |
| 1 | Istruttori Tecnico (Dipartimento Tecnico) | C1 | utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità | € 29.792,87 |
| 1 | Istruttore Amministrativo (Dipartimento Amm) | C1 | utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità - scorrimento graduatoria | € 29.792,87 |
| 1 | Istruttore Direttivo (Dipartimento Finanziario) | D1 | utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità | € 32.416,29 |
| 1 | Istruttore di Vigilanza (Polizia Locale) | C1 | utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità | € 29.792,87 |
| 1 | Istruttore Contabile (Dipartimento Finanziario) | C1 | Trasformazione da part-time (35 ore) a full-time (36 ore) | € 1013,34 |
| | | | Totale | € 122.808,24 (oneri compresi) |

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2022

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

| Unità | Profilo Professionale | Categoria | Modalità | Totale spesa stimata complessiva |
|-------|---|-------------|--|----------------------------------|
| 1 | Istruttore Tecnico (Dipartimento Tecnico) | C1 a 18 ore | Concorso/utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità | € 14.896,43 |
| 1 | Istruttore Amministrativo (Dipartimento Amm) | C1 | Concorso/utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità | € 29.792,87 |
| 1 | Istruttore di Vigilanza (Polizia Locale) | C1 a 18 ore | utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità | € 14.896,43 |
| 1 | Istruttore Direttivo (Dipartimento Amm) | D1 | Concorso/utilizzo graduatoria altri enti/ mobilità | € 32.416,29 |
| | | | Totale | € 92.002,02 |

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2023

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

| Unità | Profilo Professionale | Categoria | Modalità | Totale spesa stimata complessiva |
|-------|-----------------------|-----------|----------|----------------------------------|
| | | | | |

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 2 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 58 D.Lgs. 198/2006 impone l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n 40 del 11.05.2021 è stata approvata la ricognizione delle eccedenze del personale ai sensi dell'art. 33 d. Lgs 165 del 2001 redatta sulla base delle dichiarazioni dei Responsabili dei settori e nella quale si prende atto dell'assenza di personale eccedente ovvero in esubero;
- con delibera di Giunta Comunale n. 41. del 11.05.2021 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 di cui all'art 48 comma 1 D. Lgs 198/2006;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Vista la nota del Responsabile dei Servizi Finanziari (allegato 1) con la quale, in relazione alla programmazione di assunzione del presente provvedimento, che attesta:

- l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019, come risulta dall'apposita certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'apposita procedura web, prot. MEF;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di cui ai parametri obiettivi previsti dal D.M. Interno 22/02/2013, come risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019;
- la spesa di personale dell'ente per l'anno 2019, tenuto conto altresì delle ulteriori spese programmate con il presente provvedimento, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n.296/2006;
- di aver provveduto alle certificazioni dei crediti nella relativa piattaforma e pertanto di non incorrere nel divieto di cui all' art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008;
- di aver provveduto alla trasmissione sul BDPA del bilancio di previsione 2021-2023 e del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019;
- che in relazione alle previsioni di assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, l'ente rispetta il tetto di spesa del triennio 2011-2013 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 557 legge 296/2006;

Dato atto che la dotazione organica, rideterminata come sopra precisato, è al di sotto dei limiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 per il triennio 2017- 2019 (rapporto medio dipendenti/ popolazione);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165; Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

- 1) **Di considerare** la premessa parte integrale e sostanza del presente atto;
- 2) **Di approvare** la modifica del "Piano dei Fabbisogni di Personale anno 2021/2023 come rideterminato incoerenza con le previsioni dell'art 33 D.L. 34/208 e del DM 17 marzo (allegato A)
 - il nuovo piano occupazionale (Allegato B)
- 3) **Di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 es.m.i.;
- 4) **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
- 5) **di stabilire:**
 - che le suddette procedure di assunzione dovranno essere procedute dal previo espletamento della mobilità obbligatoria di cui all'art 34 bis D. Lgs 165/2001;
 - di volersi avvalere della facoltà di non esperire la mobilità volontaria, facoltà prevista dall'art 3 comma 8 decreto legge 56 del 19 giugno 2019 ("Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”);

- che prima di dare avvio alla procedura concorsuale si dovrà procedere alla verifica della possibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati dagli altri enti e compatibili con il profilo professionale richiesto;

6) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;


7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU ed alle OSS;

8) di dichiarare il presente atto di immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giada De Francesco



IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 18-05-2021

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Giada De Francesco
F.to Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco

